



A tutto il Personale Universitario
Alle Organizzazioni Sindacali
Alle RSU

LORO SEDE

Oggetto: Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali" – Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito universitario.

Si porta a conoscenza di tutto il personale universitario che il decreto in oggetto, in un'ottica di tutela e salvaguardia della salute pubblica, della sfera sociale della popolazione universitaria e di garanzia delle più adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza delle attività didattiche, ha introdotto una serie di importanti modifiche in tema di svolgimento delle attività didattiche e lavorative nelle Università, durante il periodo di emergenza epidemiologica.

Nello specifico, il decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021, ha modificato il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, inserendo dopo l'art. 9 bis, l'art. 9 ter che prevede:

- 1. dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.;**
- 2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;***
- 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.***

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazione dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:



- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale) ; ovvero contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio)
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute (validità 6 mesi dall'avvenuta guarigione);
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore dall'esecuzione del test).

Per quanto previsto al comma 3 dell'art. 9 ter si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 04 agosto 2021 "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19".

Il personale universitario dovrà pertanto comunicare, mediante la propria **mail istituzionale**, entro e non oltre il **31 agosto pv**, all'indirizzo greenpass@uniparthenope.it, il possesso della certificazione verde Covid, secondo il seguente format e **senza allegare alcun certificato**:

"Il sottoscritto.....in servizio presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope, dichiara di essere in possesso della certificazione attestante una delle condizioni di cui all'art. 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021 n. 52".

Si sottolinea nuovamente che in caso di omessa comunicazione e/o mancato possesso della certificazione di cui innanzi, si darà esecuzione a quanto previsto dal citato art. 9 ter, comma 2 del decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, così come modificato dal decreto legge n. 111 de 6 agosto 2021.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere a controlli a campione per la verifica dell'effettivo possesso delle certificazioni verdi Covid-19.

Con i migliori auguri di un sereno periodo feriale

Il Direttore Generale
(dott. Mauro Rocco)

Il Rettore
(prof. Alberto Carotenuto)